

COMUNE di ARGENTA

(Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL VOLONTARIATO,
SULL'ASSOCIAZIONISMO E SUL PATROCINIO**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 27.05.1996, controllato dal Comitato Regionale di Controllo di Bologna in data al n. 16786 in data 17.06.1996.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.06.1996 e per giorni 15 consecutivi.

Modificato con delibera C.C. n. 75 del 15.07.1997, C.R.C. n. 17072 del 23.07.1997.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24.07.1996 e per giorni 15 consecutivi.

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE SUL VOLONTARIATO, SULL'ASSOCIAZIONISMO E SUL PATROCINIO	1
Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Finalità.....	2
TITOLO II LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	3
Art. 3 Indirizzi del Consiglio Comunale.....	3
Art. 4 Criteri.....	3
Art. 5 Iscrizione all'elenco comunale delle organizzazioni di volontariato.....	4
Art. 6 Spazi ed attrezzature.....	4
Art. 7 Convenzioni.....	4
Art. 8 Contributi.....	5
TITOLO III LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.....	6
Art. 9 Indirizzi del Consiglio Comunale.....	6
Art. 10 Criteri.....	6
Art. 11 Elenco comunale delle libere forme associative.....	7
Art. 12 Spazi ed attrezzature.....	7
Art. 13 Convenzioni.....	7
Art. 14 Contributi.....	8
TITOLO IV IL PATROCINIO	9
Art. 15 Criteri per l'attribuzione del patrocinio	9
Art. 16 L'azione del patrocinio per il sostegno materiale.....	10
Art. 17 Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio.....	10
Art. 18 Esenzioni fiscali.....	11
Art. 19 Concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale	11

Art. 20 Contributi finanziari una tantum.....	11
Art. 21 Nolo gratuito di attrezzature	12
Art. 22 Prestazioni d'opera	12
TITOLO V CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO.....	12
Art. 23 Sede	12
Art. 24 Finalità.....	13
Art. 25 Organi della consulta.....	13
Art. 26 Composizione dell'Assemblea Generale.....	13
Art. 27 Funzioni dell'Assemblea Generale	14
Art. 28 Modalità organizzative dell'Assemblea	14
Art. 29 Composizione del Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo.....	14
Art. 30 Funzioni del Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo.....	15
Art. 31 Modalità organizzative del Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo.....	16
Art. 32 Compiti di segreteria.....	16
TITOLO VI DISPOSIZIONI ULTIME E FINALI.....	16
Art. 33 Abrogazioni ed integrazioni	16
Art. 34 Organizzazione.....	17
Art. 35 Entrata in vigore	17

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 12 della legge 7 agosto, 1990. n.241 e in applicazione degli articoli 67 e seguenti dello statuto comunale, disciplina:

a) gli strumenti e le modalità di distribuzione delle risorse, che il comune adotta per sostenere la continuità e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative:

b) l'istituto del patrocinio, come azione di collaborazione e sostegno dell'amministrazione comunale a favore di iniziative temporanee, promosse da enti pubblici o privati, indifferentemente, e di rilievo solidaristico, culturale, sociale o di promozione della vitalità economica del territorio;

c) l'istituzione di apposita consulta dell'associazionismo e del volontariato, indicandone funzioni e competenze.

Art. 2 Finalità

1. L'amministrazione comunale di Argenta riconosce, promuove e valorizza l'azione delle Organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo, che in questi ultimi decenni hanno dimostrato capacità progettuali e gestionali nella realizzazione di numerosi servizi e rispondono a bisogni emergenti di solidarietà e partecipazione. Intorno ad alcune questioni (salute, assistenza, integrazione delle marginalità, educazione, cultura, sport e tempo libero) esiste una capacità originaria dei soggetti della società civile nel tentativo di fornire risposte a bisogni simbolici post-materialisti di affettività, solidarietà, partecipazione, autorealizzazione e identità.

2. Ai sensi della normativa vigente i fondamenti statuari delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative sono l'autonomia, l'assenza della finalità di lucro e la presenza di inequivocabili forme democratiche (assemblea dei soci ed elettività delle cariche). I suddetti fondamenti statuari sono garanzia del ruolo svolto in rappresentanza degli interessi diffusi nella comunità, quale momento di crescita e di partecipazione dei cittadini alla determinazione della vita pubblica.

3. L'attribuzione del patrocinio a enti pubblici o privati da parte dell'amministrazione comunale è intesa a sostenere, attraverso una serie di strumenti diversificati, manifestazioni e iniziative temporanee. che si prefiggano in ordine di priorità i seguenti scopi:

a) beneficenza e iniziative umanitarie;

b) aggregazione, socializzazione e animazione della cittadinanza, con particolare riferimento alle frazioni, ai bambini, ai giovani, agli adolescenti agli anziani e alle categorie svantaggiate:

c) promozione, anche tramite scambi internazionali o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, delle peculiarità ambientali, turistiche, artigianali e commerciali del territorio argentano.

4. La Consulta comunale del volontariato e dell'associazionismo si configura come luogo di rappresentanza delle forze di volontariato e associazionistiche operanti sul territorio comunale. La Consulta coadiuva l'amministrazione comunale nello sviluppo della sua politica generale in materia, propone specifici progetti e esprime pareri su richiesta dell'amministrazione.

TITOLO II LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 3 Indirizzi del Consiglio Comunale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dello statuto, il consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano i programmi e gli stanziamenti a favore delle diverse tipologie di collaborazione e sostegno del volontariato.

Art. 4 Criteri

1. L'azione di sostegno dell'amministrazione comunale alle organizzazioni di volontariato è indirizzata principalmente, fermo quanto disposto al precedente articolo 3, verso i seguenti settori di intervento:

a) attività di donazione di sangue e di donazione di organi;

b) attività di trasporto di persone inferme o infortunate;

c) assistenza a domicilio per i pazienti terminali;

d) attività di accesso e fruizione dei servizi culturali (biblioteche, centri culturali, musei, sale pubbliche ecc.);

e) progetti rivolti ad anziani di tipo assistenziale (cura della persona e dell'abitazione, assistenza per il disagio di pratiche, recapito di medicinali);

f) attività e servizi organizzati nei confronti dei disabili psichici e/o fisici finalizzati all'integrazione sociale;

g) interventi di aiuto, sostegno e solidarietà per le persone e le famiglie, iniziative di socializzazione, umanizzazione e miglioramento del rapporto tra ragazzi e contesto sociale;

h) iniziative a favore dei cittadini immigrati;

i) guardie ecologiche volontarie;

l) problematiche connesse alla tossicodipendenza e all'alcolismo.

Art. 5 Iscrizione all'elenco comunale delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito presso l'ufficio servizi sociali l'elenco comunale delle organizzazioni di volontariato, in cui vengono inserite di diritto le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio argentano e sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 "Norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato".

2. La Giunta Comunale provvede con propria deliberazione all'istituzione dell'elenco comunale delle organizzazioni di volontariato ed all'aggiornamento annuale sulla base di quanto risultante presso il Registro regionale delle organizzazioni dell'Emilia Romagna.

Art. 6 Spazi ed attrezzature

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, 1° comma, lettera c), della legge n. 266/91, il Comune di Argenta contribuisce al funzionamento delle organizzazioni di volontariato, operanti sul territorio comunale e iscritte nell'apposito registro regionale, mediante l'assegnazione di locali ed attrezzature, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

- le spese di gestione e di manutenzione sono a carico delle organizzazioni concessionarie.

2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 241/90, per l'assegnazione degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunale un apposito bando verrà pubblicato nelle forme di legge e inviato a tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco comunale. Il bando conterrà l'indicazione di quale specifica attività o progetto il comune intenda sostenere. La Giunta Comunale, sulla base della relazione dell'ufficio competente, determinerà l'assegnazione e le sue modalità.

3. Qualora per lo svolgimento dell'attività specifica o del progetto perseguito dall'amministrazione, risulti idonea una sola organizzazione di volontariato tra quelle iscritte nell'elenco comunale, i relativi contratti di assegnazione dei locali o delle attrezzature potranno essere condotti mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione.

Art. 7 Convenzioni

1. In conformità all'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26, i rapporti tra il comune di Argenta e le organizzazioni di volontariato, finalizzati alla concessione di servizi accessori e integrativi, sono regolati da convenzione.

2. Il comune di Argenta pubblicherà la volontà di stipulare convenzioni nelle forme di Legge.

3. Le convenzioni, redatte secondo lo schema tipo approvato dalla giunta regionale con delibera 189/95, devono prevedere:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
- c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale;
- d) il possesso da parte dei volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei propri aderenti;
- g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività;
- h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative;
- i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
- l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.

4. I criteri prioritari, comprovanti attitudini e capacità operative, da adottarsi nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni sono dettati dall'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26.

Art. 8 Contributi

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, 1° comma, lettera c), della legge 266/91, le organizzazioni di volontariato possono chiedere al Comune contributi finanziari, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali:

- a) programma dell'iniziativa;
- b) bilancio preventivo;
- c) contributi ottenuti negli anni precedenti per la stessa finalità;
- d) il nominativo del delegato alla riscossione.

2. Le domande per ottenere contributi finanziari devono pervenire a far tempo dal 15 novembre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Dei termini di scadenza verrà data annualmente adeguata pubblicità.

3. La giunta comunale, su relazione dell'Ufficio competente e in riferimento a quanto disposto all'articolo 4, delibera l'assegnazione dei contributi.

4. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

5. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta da parte delle organizzazioni di volontariato salvo che non si tratti di interventi il cui costo sia inferiore a L. 2.000.000, aggiornabile ogni anno a cura della Giunta Comunale.

6. I soggetti assegnatari di contributi finanziari, di cui al presente articolo, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato:

b) non venga presentata la documentazione prescritta nei precedenti comma 1 e 4 del presente articolo, in particolare per quanto attiene il consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso, l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente assentito.

7. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

8. I termini di cui al precedente 2° comma non dovranno essere osservati nel caso di presentazione di domande di contributo per attività che si vanno ad integrare alla programmazione delle manifestazioni "Fiera", "Argenta è", "Argenta...aperto per ferie" e le altre manifestazioni di rilievo, che l'Amministrazione Comunale intenderà organizzare.

TITOLO III LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 9 Indirizzi del Consiglio Comunale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dello statuto, il consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano programmi e gli stanziamenti a favore delle diverse tipologie di collaborazione e sostegno al movimento associazionistico.

Art. 10 Criteri

1. L'azione di sostegno dell'amministrazione comunale alle libere forme associative è indirizzata, fermo quanto disposto al precedente articolo 9, verso i seguenti settori di intervento:

a) attività di partecipazione e responsabilizzazione della cittadinanza, finalizzata all'integrazione sociale e alla gestione di servizi pubblici di base (sport, attività culturali, ecc.). Viene riconosciuta la capacità sussidiaria del movimento associazionistico (parte integrante del "terzo settore") rispetto alle funzioni della Pubblica Amministrazione;

b) iniziative di aggregazione sociale rivolte a bambini e ragazzi, che si concretizzano tramite attività individuali, di gruppo, di comunità, promosse e gestite sia autonomamente che in collaborazione con i servizi pubblici;

c) progetti rivolti ad anziani per le attività di natura ricreativo-culturale, che vengono svolte con fini solidaristici allo scopo di favorire l'integrazione sociale ed evitare situazioni di autoesclusione.

Art. 11 Elenco comunale delle libere forme associative

1. E' istituito presso l'Assessorato alla cultura l'elenco comunale delle libere forme associative, in cui vengono inserite di diritto:

- le associazioni che operano nel territorio comunale e sono iscritte nell'apposito Albo regionale di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo";

- le associazioni riconosciute o non riconosciute, i comitati temporanei di cui all'articolo 39 del codice civile e, infine, le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che operano da almeno due anni nel territorio comunale oppure che intendono perseguire attività sperimentali e di particolare rilevanza in riferimento agli indirizzi di cui al precedente articolo 10.

2. La giunta comunale provvede con propria deliberazione all'istituzione dell'elenco comunale delle libere forme associative ed all'aggiornamento sulla base delle richieste di iscrizione e di quanto risultante presso l'Albo regionale delle associazioni dell'Emilia Romagna.

Art. 12 Spazi ed attrezzature

1. L'uso di spazi e attrezzature può essere concesso alle associazioni a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e manutenzione;

b) l'attività delle associazioni non deve interferire con l'attività ordinaria dell'ente pubblico.

2) In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 241/90, per l'assegnazione degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunale un apposito bando verrà pubblicato nelle forme di legge e inviato a tutte le associazioni, iscritte nell'elenco comunale. La giunta comunale determinerà l'assegnazione sulla base della relazione dell'ufficio competente e della specifica attività o progetto che l'Amministrazione intende perseguire in riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 10.

3. Qualora, per lo svolgimento dell'attività specifica o del progetto, perseguito dall'amministrazione, risulti idonea una sola associazione tra quelle iscritte nell'elenco comunale, i relativi contratti di assegnazione dei locali o delle attrezzature potranno essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicazione.

4. L'assegnazione di spazi e/o attrezzature, in caso di utilizzo plurimo, dovrà prevedere contestualmente l'assunzione da parte delle associazioni di un disciplinare per l'utilizzo.

Art. 13 Convenzioni

1. Il comune di Argenta può stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da

realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.

2. Il comune di Argenta pubblicherà la volontà di stipulare convenzioni nelle forme previste dalla legge.

3. Le convenzioni stipulate dal comune devono prevedere:

- a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
- b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative;
- c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
- d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni;
- e) documentazione dell'intervento svolto.

Art. 14 Contributi

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 241/90, le associazioni iscritte nell'elenco comunale delle associazioni, possono chiedere al Comune contributi finanziari, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali:

- a) programma dell'iniziativa;
- b) bilancio preventivo;
- c) contributi ottenuti negli anni precedenti per la stessa finalità;
- d) il nominativo del delegato alla riscossione.

2. Le domande per ottenere contributi finanziari devono pervenire a far tempo dal 15 novembre ed entro il 31 gennaio di ogni anno. Ad esse viene data risposta entro i successivi sessanta giorni.

3. La giunta comunale, su relazione dell'ufficio competente e in riferimento a quanto disposto all'articolo 10, delibera l'assegnazione dei contributi.

4. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

5. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta da parte delle associazioni salvo che non si tratti di interventi il cui costo sia inferiore all'importo di L. 2.000.000, il quale potrà essere aggiornato ogni anno a cura della Giunta Comunale.

6. I soggetti assegnatari di contributi finanziari, di cui al presente articolo, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non sia stata realizzata l'iniziativa o il soggetto non abbia svolto l'attività per la quale il contributo era stato accordato;

b) non venga presentata la documentazione prescritta nei precedenti commi 1 e 5 del presente articolo, in particolare per quanto attiene il consuntivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente assentito.

7. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

8. I termini di cui al precedente 2° comma non dovranno essere osservati nel caso di presentazione di domande di contributo per attività che si vanno ad integrare alla programmazione delle manifestazioni "Fiera", "Argenta è", "Argenta...aperto per ferie" e le altre manifestazioni di rilievo, che l'Amministrazione Comunale intenderà organizzare.

TITOLO IV IL PATROCINIO

Art. 15 Criteri per l'attribuzione del patrocinio

1. Gli enti pubblici, gli enti privati, le organizzazioni di volontariato, le associazioni riconosciute e non riconosciute e i comitati temporanei, di cui all'articolo 39 del codice civile, possono avanzare richiesta di patrocinio nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione di manifestazioni e iniziative temporanee di rilievo culturale, solidaristico, sociale o di promozione della peculiarità ambientale ed economica del territorio.

2. Con l'attribuzione del patrocinio l'amministrazione comunale in un'ottica pluralista attesta la validità di fronte alla cittadinanza, sul piano del bene pubblico, dell'iniziativa e dell'ente che la promuove.

3. I criteri prioritari, suscettibili di modifica con atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, per l'attribuzione del patrocinio sono in ordine di priorità i seguenti:

a) manifestazioni e iniziative, finalizzate alla raccolta fondi per attività di beneficenza e umanitarie. Sono privilegiate le attività rivolte all'acquisto di materiale e attrezzature per strutture socio-assistenziali (ospedali, case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.) e per aree particolarmente disagiate (guerre, disastri ecologici, calamità naturali, ecc.);

b) manifestazioni e iniziative indirizzate all'aggregazione e all'animazione sociale, culturale e ricreativa della cittadinanza, in quanto momenti di relazionalità e di riproduzione dell'identità collettiva;

c) manifestazioni e iniziative di promozione delle peculiarità ambientali ed economiche del territorio argentano; attività che, insistendo sugli aspetti morfologici, ambientali, artigianali e commerciali, promuovano il territorio argentano come polo d'attrazione del sistema ecomuseale del Parco del Delta del Po. Sono comunque tassativamente escluse le attività commerciali;

d) in un'ottica di comunicazione e cooperazione sono privilegiate attività coordinate di più soggetti.

4. Spetta alla giunta comunale attribuire il patrocinio con apposito atto deliberativo su proposta dell'Assessorato alla cultura, ai servizi scolastici e allo sport.

Art. 16 L'azione del patrocinio per il sostegno materiale

1. L'amministrazione comunale interviene, nell'ambito delle disponibilità organizzative e di bilancio, a promuovere le iniziative patrocinate con un concreto sostegno materiale.

2. Gli interventi, che l'amministrazione comunale può mettere in campo, per il sostegno materiale delle iniziative patrocinate, sono i seguenti:

a) esenzioni e riduzioni fiscali nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

b) concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale;

c) contributi finanziari una tantum;

d) nolo gratuito di attrezzature;

e) prestazioni d'opera.

3. Qualora tra Assessorato alla cultura e soggetto richiedente il patrocinio vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'amministrazione comunale, oltre all'azione del patrocinio, può assumere direttamente impegni di spesa per l'iniziativa o l'attività in oggetto. Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni di spesa assunti dall'amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'amministrazione comunale e il soggetto richiedente il patrocinio dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

Art. 17 Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio

1. La richiesta di patrocinio va indirizzata all'Assessorato alla cultura e presentata su apposito modulo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Fa fede il timbro di arrivo al protocollo. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 21 giorni dalla data di inoltro.

2. Per comprovate e imprevedibili esigenze di tempestività, la giunta comunale potrà derogare dai termini previsti al precedente comma.

3. I soggetti richiedenti sono inoltre tenuti a presentare la seguente documentazione:

a) relazione tecnica sui contenuti, sull'organizzazione e gli obiettivi dell'iniziativa;

b) bilancio preventivo della manifestazione, qualora si richieda un contributo finanziario;

c) i comitati temporanei dovranno presentare, qualora non l'abbiano già fatto, copia dell'atto costitutivo.

4. I soggetti cui è stato concesso il patrocinio dovranno evidenziare nel materiale promozionale l'espressione "con il patrocinio del comune di Argenta", salvo quanto previsto dal 3° comma del precedente articolo.

Art. 18 Esenzioni fiscali

1. Il soggetto patrocinato ottiene automaticamente l'esenzione dalla TOSAP nel caso di occupazione temporanea di aree pubbliche. Dall'esenzione sono esclusi eventuali venditori ambulanti o altre attività commerciali che durante la manifestazione siano localizzati nelle aree pubbliche.
2. Il soggetto patrocinato ottiene automaticamente la riduzione della tassa di affissione, così come stabilito dal vigente "Regolamento per le pubbliche affissioni".
3. Il soggetto patrocinato ottiene automaticamente l'esenzione dell'eventuale tassa di concessione comunale.

Art. 19 Concessione temporanea in uso gratuito di sale pubbliche, di impianti sportivi e di altri locali di proprietà comunale

1. Il soggetto patrocinato, su richiesta, può ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa per l'uso di sale pubbliche di proprietà comunale. Per le sale pubbliche fruibili e le relative condizioni di utilizzo, si rimanda al vigente disciplinare "Modalità per la concessione in uso di sale pubbliche di proprietà comunale".
2. Il soggetto patrocinato, su richiesta, può ottenere l'uso temporaneo gratuito di impianti sportivi, i quali verranno concessi alle seguenti condizioni:
 - a) se trattasi di impianti sportivi scolastici, previo parere favorevole dal Consiglio di Circolo, se si tratta di scuole mateme o elementari, o dal Consiglio d'Istituto, se si tratta di scuole medie inferiori. In questi casi il soggetto richiedente dovrà inoltrare alle competenti autorità scolastiche apposita istanza nei termini stabiliti;
 - b) se trattasi di impianti sportivi che siano stati affidati in gestione a terzi, previo nulla-osta del concessionario in ordine alla compatibilità dell'iniziativa con la programmazione delle attività.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto prescritto nella lettera b) del precedente comma, nei contratti e nelle convenzioni che affidino gli impianti sportivi comunali a terzi dovrà essere prevista una clausola che lasci la facoltà all'Amministrazione Comunale di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi per le proprie finalità, tra cui il sostegno alle iniziative patrocinate.
4. Il soggetto patrocinato può utilizzare gratuitamente altri locali comunali, che non ricadono nelle due tipologie sopra descritte. In tale caso la concessione del locale è vincolata al nulla osta preventivo della Ripartizione LL.PP. in ordine all'idoneità del locale per l'iniziativa che si intende svolgere.

Art. 20 Contributi finanziari una tantum

1. A parziale deroga di quanto stabilito dai precedenti articoli 7 e 12, i soggetti patrocinati possono ottenere contributi finanziari una tantum nell'importo massimo di L. 2.000.000, il quale potrà essere aggiornato ogni anno a cura della Giunta Comunale.
2. I soggetti assegnatari di contributi finanziari, di cui al presente articolo, decadono dal diritto da ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente articolo 17, comma 2°, in particolare per quanto attiene il bilancio preventivo;

c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

3. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 21 Nolo gratuito di attrezzature

1. Nell'ambito delle disponibilità di magazzino, la giunta comunale, su proposta della Ripartizione lavori pubblici, fissa le tipologie, la quantità e le condizioni d'uso di attrezzature, che possono essere noleggiate temporaneamente e gratuitamente per le iniziative patrocinate dal comune. La Ripartizione Lavori Pubblici, anche per il tramite dell'Assessorato alla cultura, è vincolata a dare ampia pubblicità sui materiali disponibili.

2. Compete all'Assessorato alla cultura inoltrare alla Ripartizione lavori pubblici le richieste di nolo gratuito di attrezzature per attività patrocinate. La Ripartizione LL.PP., verificata la disponibilità di magazzino e la compatibilità con altre iniziative, rilascia il suo parere entro 14 giorni dalla data di inoltro.

Art. 22 Prestazioni d'opera

1. Nell'ambito delle disponibilità organizzative, la giunta comunale annualmente, su proposta della Ripartizione Lavori Pubblici, fissa le tipologie e la quantità di prestazioni d'opera che possono essere attivate dal personale dipendente della Ripartizione LL.PP. a sostegno delle attività patrocinate.

2. I criteri fondamentali per l'individuazione delle prestazioni d'opera da erogare per attività patrocinate, sono i seguenti:

a) compatibilità con i compiti istituzionali delle unità organizzative coinvolte;

b) programmabilità, vale a dire congruenza con i piani lavorativi delle unità organizzative coinvolte.

3. Compete all'Assessorato alla cultura inoltrare alla Ripartizione lavori pubblici le richieste di prestazioni d'opera per attività patrocinate. La Ripartizione LL.PP., verificata la disponibilità organizzativa, rilascia il suo parere entro 14 giorni dalla data di inoltro.

TITOLO V CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 23 Sede

1. E' istituita presso la Residenza Municipale la Consulta Comunale dell'associazionismo e del volontariato, quale espressione del pluralismo, operante sul territorio comunale, delle organizzazioni di volontariato e del movimento associazionistico.

Art. 24 Finalità

1. La consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato è strumento propositivo e consultivo dell'amministrazione comunale di Argenta per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività caratterizzate dal perseguimento organizzato di fini solidaristici per il tramite di atti di libera adesione dei singoli cittadini. Aspetto essenziale e, quindi, obiettivo dei fenomeni del volontariato e dell'associazionismo è il rapporto di relazionalità tra volontario/associato e destinatario dell'azione, soprattutto nel campo dei bisogni sociali emergenti, rapporto che, impostato su basi di pari dignità, mira ad ingenerare solidarietà, affettività, confronto ed arricchimento delle identità.

2. La consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato opera localmente per un rimodellamento dello stato sociale, il totalizzante "welfare state" entrato definitivamente in crisi, attraverso il sostegno e la creazione di nuove forme di mutualità ("cosiddetto "terzo settore").

3. La consulta avanza proposte concrete affinché la presenza del volontariato e dell'associazionismo nella comunità argentina assuma un ruolo di rilievo per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) conservazione e potenziamento della salute psico-fisica degli individui con particolare riferimento alle aree dei bisogni sociali emergenti;

b) miglioramento della qualità della vita;

c) appagamento dei bisogni di comunicazione, espressione e creatività, nonché opportunità per compiere autentiche esperienze di responsabilizzazione in una società democratica;

d) formazione ed arricchimento dell'identità del cittadino, lungo le direttrici della coerenza, vitalità, profondità e maturità;

e) promozione sociale e culturale della comunità.

4. Ai fini di una maggiore integrazione tra agenzie territoriali e "terzo settore" fanno parte della consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato rappresentanti della scuola pubblica e privata, dell'Azienda U.S.L. competente per ambito territoriale, dei sindacati e, infine, degli enti di promozione sportiva.

Art. 25 Organi della consulta

1. Sono organi della consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato:

a) l'Assemblea generale;

b) il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo;

c) i gruppi di studio.

Art. 26 Composizione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale è presieduta dal sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- tutti i Presidenti delle organizzazioni di volontariato, o un loro delegato, di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

- tutti i Presidenti delle associazioni di volontariato, o un loro delegato, di cui all'articolo 11 del presente regolamento comunale;

- n. 1 rappresentante per ogni ente di promozione sportiva riconosciuto (ARCI-UISP, ACLI, ecc.) e operante sul territorio comunale.

Art. 27 Funzioni dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale elegge i sei rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, che andranno a far parte del Centro Comunale per il Coordinamento del volontariato e dell'associazionismo.

2. Ogni elettore può disporre di un massimo di tre preferenze. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze.

3. L'elezione dei rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo in seno al Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo, avviene a scrutinio segreto.

Art. 28 Modalità organizzative dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'Assemblea generale della Consulta dell'associazionismo e del volontariato si riunisce, con un preavviso di 15 giorni. Potranno essere convocate assemblee straordinarie da parte del centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo o a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. L'Assemblea generale della Consulta Comunale del volontariato e dell'associazionismo dura in carica quanto il consiglio comunale di Argenta.

3. Ogni organismo rappresentato in seno all'assemblea può sostituire il proprio rappresentante, inviando apposita comunicazione al comune di Argenta.

4. Alle riunioni dell'assemblea sono invitati tutti i consiglieri comunali, i presidenti dei consigli di partecipazione e i componenti della commissione mista interessata dall'argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 29 Composizione del Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo

1. Il Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo è composto da:

- n. 6 rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, eletti dall'Assemblea Generale;

- n. 1 rappresentante della scuola statale, scelto dalla giunta del distretto scolastico n. 33, tra i capi d'istituto o i direttori didattici che operano sul territorio;

- n. 1 rappresentante delle scuole private, operanti sul territorio comunale;

- n. 1 rappresentante dell'Azienda U.S.L. competente per ambito territoriale;

- n. 1 rappresentante del C.O.N.I a livello provinciale;

- n. 1 rappresentante, nominato in accordo dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio;

- n. 1 rappresentante della Commissione cultura.

2. Alle sedute del Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo partecipa il sindaco o un suo delegato.

Art. 30 Funzioni del Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo

1. Il Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo ha potere propositivo e consultivo nei confronti dell'amministrazione comunale su tutte le scelte di carattere generale inerenti la materia.

2. Il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo formula proposte specifiche per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'azione del volontariato e dell'associazionismo, l'autogestione delle strutture e l'assunzione di iniziative da parte dei cittadini.

3. Il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo collabora e promuove progetti ai fini dell'istituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 3 del decreto Ministero del Tesoro 21 novembre 1991 "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni".

4. Il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo deve sviluppare ed avviare le indicazioni deliberate dall'Assemblea, avanzando a sua volta alla stessa specifiche proposte.

5. Oltre alle funzioni generali di cui sopra, il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo si pone anche i seguenti obiettivi:

a) monitoraggio sul territorio delle aree di bisogno sociale e di conseguenza indicazione del tipo di intervento;

b) organizzazione di dibattiti e convegni per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulle problematiche sociali emergenti;

c) monitoraggio dello stato di attuazione dei servizi offerti dall'ente Locale e conseguente informazione rivolta al volontariato e all'associazionismo;

d) consulenza per i rapporti con le istituzioni (canali di finanziamento, assegnazione di spazi ed attrezzature, convenzioni, ecc.);

e) coordinare rapporti di collaborazione per scambi di metodologie, esperienze e maggiore incisività dell'azione;

f) formazione e qualificazione degli operatori.

6. Ai fini del perseguimento delle suddette finalità il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo può costituire gruppi di studio di cui possono fare parte componenti anche esterni alla stessa Consulta.

7. Il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo e i gruppi di studio dispongono dei locali, dei mezzi e dei dati a disposizione dell'amministrazione comunale.

8. L'amministrazione comunale può consultare il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo per la definizione dei criteri riguardanti le seguenti materie:

a) assegnazione di spazi e attrezzature;

b) assegnazione di contributi;

c) concessione in gestione di servizi o attività, tramite convenzioni;

d) spese in conto capitale riguardanti il settore, previste dal bilancio di previsione annuale e dal piano pluriennale di investimenti.

Art. 31 Modalità organizzative del Centro Comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo

1. All'atto dell'insediamento il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo elegge, tra i rappresentanti dell'Assemblea generale, il presidente. L'Assemblea convoca la prima seduta di insediamento del Centro, una volta eletti i sei rappresentanti.

2. Il Centro comunale per il coordinamento del volontariato e dell'associazionismo si riunisce, di norma, due volte l'anno su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del Centro sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti assegnati.

3. Qualora uno dei componenti del centro sia assente ingiustificato per più di due volte consecutive, il Presidente è autorizzato a sostituirlo con il primo dei non eletti nelle liste di preferenza dell'Assemblea generale.

Art. 32 Compiti di segreteria

1. Le funzioni di segreteria dei vari organi della Consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato saranno svolte dalla Ripartizione cultura, servizi scolastici e sport del comune di Argenta mediante funzionari all'uopo incaricati.

2. La partecipazione agli organi della Consulta comunale dell'associazionismo e del volontariato è gratuita e volontaria, e non dà titolo alla corresponsione di gettoni o rimborsi spesa di qualsiasi natura o sorta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI ULTIME E FINALI

Art. 33 Abrogazioni ed integrazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale della consulta dello sport", approvato con delibera consiliare n. 6 del 14.01.1994, CO.RE.CO. n. 3004 del 14.02.1994.

2. I titoli III, IV e V del "Regolamento per la concessione a terzi di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati", approvato con delibera C.C. n. 68 del 15.04.1991, C.R.C. n.14033 in data 08.05.1991, in virtù della presente disciplina, mantengono efficacia e sono applicabili solo con riferimento ad interventi da parte dell'amministrazione comunale a favore dei seguenti soggetti giuridici:

- persone fisiche;
- imprese individuali ed in forma societaria, ovvero cooperativa;
- enti pubblici ed a rilevanza pubblica.

Art. 34 Organizzazione

1. Le istruttorie e i procedimenti (convenzioni, assegnazione di spazi, attrezzature e contributi), attivati dal presente regolamento e inerenti il settore sanitario e quello socio-assistenziale, sono di competenza dell'ufficio servizi sociali. Per i rimanenti settori la competenza è demandata alla Ripartizione cultura, servizi scolastici e sport.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 4 dello Statuto.